

**D.M. 3 marzo 2017**

**Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

(GU Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2017)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 30/03/2017

**Art. 1**

 1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

 +---------+-------------------------------+-------------+

 | |Piombo nelle seguenti | |

 | |applicazioni usate per periodi | |

 | |prolungati a una temperatura | |

 | |inferiore a -20 °C in | |

 | |condizioni di funzionamento | |

 | |normale e di stoccaggio: a) | |

 | |saldature su schede a circuiti | |

 | |stampati; b) rivestimenti di | |

 | |terminazioni di componenti | |

 | |elettrici ed elettronici e | |

 | |rivestimenti di circuiti | |

 | |stampati; c) saldature per la | |

 | |connessione di fili e cavi; d) | |

 | |saldature per la connessione di| |

 | |trasduttori e sensori. Piombo | |

 | |nelle saldature di connessioni | |

 | |elettriche a sensori per la | |

 | |misurazione della temperatura | |

 | |in dispositivi progettati per | |

 | |essere usati periodicamente a | |

 | |temperature inferiori a -150 |Scade il 30 |

 |«26. |°C. |giugno 2021» |

 +---------+-------------------------------+-------------+

 b) il punto 31 è soppresso;

 c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

+------------+---------------------------+--------------------------+

| |Piombo, cadmio, cromo | |

| |esavalente ed eteri di | |

| |difenile polibromurato | |

| |(PBDE) nei pezzi di | |

| |ricambio recuperati da e | |

| |usati per la riparazione o | |

| |il rinnovo di dispositivi | |

| |medici, compresi i | |

| |dispositivi |Scade il: a) 21 luglio |

| |medico-diagnostici in vitro|2021 per l'uso nei |

| |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|

| |e i relativi accessori, |dai dispositivi |

| |purché il riutilizzo |medico-diagnostici in |

| |avvenga in sistemi |vitro; b) 21 luglio 2023 |

| |controllabili di |per l'uso nei dispositivi |

| |restituzione a circuito |medico-diagnostici in |

| |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024 |

| |e che ciascun riutilizzo di|per l'uso nei microscopi |

| |parti sia comunicato al |elettronici e nei relativi|

|«31-bis. |consumatore. |accessori.» |

+------------+---------------------------+--------------------------+

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

 +---------+---------------------------+-------------+

 | |Anodi di cadmio nelle celle| |

 | |di Hersch dei sensori per | |

 | |la rilevazione | |

 | |dell'ossigeno usati negli | |

 | |strumenti di monitoraggio e| |

 | |controllo industriali, in | |

 | |cui è richiesta una | |

 | |sensibilità inferiore a 10|Scade il 15 |

 |«43. |ppm. |luglio 2023» |

 +---------+---------------------------+-------------+

**Art. 2**

 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

 Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

[**http://www.tuttoambiente.it/**](http://www.tuttoambiente.it/)